

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Parte ricorrente premette di essere correntista dell'intermediario resistente ed espone di aver subito una procedura esecutiva, che ha coinvolto la medesima banca in quanto terzo pignorato. Nell'ambito della predetta procedura, il giudice dell'esecuzione ha emesso un'ordinanza di assegnazione per l'importo di euro 2.411,61. Non di meno, il ricorrente riferisce che la banca resistente gli ha addebitato l'importo di euro 3.436,45, applicando una maggiorazione pari ad euro 1.024,84.

Il ricorrente sostiene che tale maggiorazione non sia dovuta, e chiede quindi il rimborso dell'importo corrispondente, maggiorato degli interessi legali. Chiede altresì il risarcimento danno subito per effetto di tale vicenda, nonché la refusione delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla pretesa. Nel rito, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto la controversia sarebbe pendente innanzi all'autorità giudiziaria. Nel merito, sostiene di aver correttamente addebitato gli importi dovuti. In particolare, la maggiorazione contestata dal ricorrente (pari ad euro 1.024,84) si riferisce alle spese legali in favore del creditore precedente, e risultanti dalla notula pro forma versata in atti.

Entrambe le parti depositano repliche e controrepliche, mediante le quali insistono nelle rispettive domande ed argomentazioni.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.

Il Collegio disattendo l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente. La controversia portata all'attenzione dell'Arbitro, infatti, non riguarda la procedura esecutiva subita dalla parte ricorrente, ma ha ad oggetto unicamente l'operato della banca resistente nella parte in cui ha effettuato l'addebito a carico del medesimo ricorrente; in quanto tale, essa è perfettamente scrutinabile dall'Arbitro. Si veda sul punto la decisione n. 9239/24.

Passando al merito, nell'ambito della procedura esecutiva il comportamento del terzo pignorato deve scrupolosamente attenersi alle indicazioni impartite dal giudice dell'esecuzione. Ciò chiarito, è evidente che l'ordinanza emessa da quest'ultimo disponeva l'assegnazione – a carico del debitore esecutato (odierno ricorrente) ed in favore del creditore procedente – del solo importo di euro 2.411,61. La lettera del provvedimento giurisdizionale è univoca e non suscettibile di diversa interpretazione.

Ciò chiarito, la decisione della banca resistente di addebitare l'ulteriore importo di euro 1.024,84 non trova fondamento né nell'ordinanza di esecuzione, né nelle norme di legge. In particolare, l'ordinanza non contiene alcuna statuizione relativa alla distrazione delle spese in discorso. Il fatto che tali spese fossero indicate nell'atto di pignoramento notificato dal creditore procedente rimane una circostanza irrilevante, posto che la misura del versamento da effettuare da parte del terzo pignorato è appunto determinata dal giudice dell'esecuzione.

Al ricorrente deve pertanto essere restituita la somma di euro 1.024,84, pari alla maggiorazione dell'addebito subito, oltre agli interessi maturati.

Nulla invece può essergli riconosciuto a titolo risarcitorio, data l'assenza di elementi di prova a supporto di tale domanda.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica – secondo le indicazioni recentemente fornite dal Collegio di coordinamento (dec. n. 4580/25) – l'accoglimento della domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in euro 300,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo di € 1.025,00; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 300,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE